

EDITORIALE

VII Raffaele Miele

STUDI, OSSERVAZIONI E RICERCHE

- 207 Paolo Di Francesco
Le procedure di regolarizzazione nei Paesi europei ed in particolare in quelli di recente immigrazione
- 223 Maria Letizia Tomaselli
Il trattamento del minore straniero sottoposto a tutela alla luce della sentenza n. 198/2003 della Corte Costituzionale

GIURISPRUDENZA

COSTITUZIONALE

Decisioni della Corte

- 226 La disposizione del comma 1 dell'articolo 32 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, va riferita anche ai minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi del Titolo X del Libro primo del Codice civile; pertanto anche costoro, divenuti maggiorenni, possono ottenere la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro.

Atti di promovimento

- 230 È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 4 comma 3 del D.Lgs. 286 del 1998, come modificato dalla Legge n. 189 del 2002, per violazione degli articoli 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui pone quale elemento ostativo all'ingresso e alla permanenza in Italia dello straniero la condanna per determinati reati, senza imporre l'ulteriore verifica della pericolosità sociale dello stesso.

AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato

- 235 Non può essere espulso lo straniero genitore di un minore che è nato in Italia e che, non avendo acquisito né la cittadinanza paterna né quella materna, deve ritenersi cittadino italiano a tutti gli effetti.

TAR

- 236 La condanna per rissa aggravata è ostativa al rilascio della carta di soggiorno.
- 237 I genitori dello straniero non hanno diritto alla carta di soggiorno per via derivata in quanto il beneficio è riconosciuto solo in favore del coniuge e dei figli minori.
- 238 Il solo decorso del termine oltre il quale il reato per cui è stata pronunciata sentenza patteggiata è estinto non fa venire meno la circostanza ostativa al rilascio della carta di soggiorno.
- 239 La valutazione della congruità del reddito, ai fini del rilascio della carta di soggiorno, è rimessa alla discrezionalità del questore che deve tenere conto della concreta capacità economica del richiedente con riferimento alla composizione del nucleo familiare.
- 240 Il lavoratore dello spettacolo, titolare di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 286 del 1998 e succ. mod., non può ottenere la carta di soggiorno.
- 241 Ai fini del rilascio della carta di soggiorno la norma richiede nel quinquennio anteriore soltanto un regolare soggiorno, mentre la suscettibilità di un numero indeterminato di

rinnovi si riferisce al permesso di cui l'istante è titolare al momento della richiesta della carta.

- 241 La condanna per violazione delle norme in materia di diritto d'autore non è ostativa al rilascio della carta di soggiorno.
- 242 Il contratto di lavoro a tempo determinato non consente il rilascio della carta di soggiorno in quanto non offre sufficienti garanzie di un reddito futuro.
- 243 Il decorso del termine oltre il quale il reato per cui è stata pronunciata sentenza patteggiata è estinto, fa venire meno la circostanza ostativa al rilascio della carta di soggiorno.
- 243 Il solo arresto, sia pure per un grave reato, non costituisce motivo per la revoca della carta di soggiorno in quanto l'articolo 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998 prevede che nei confronti dello straniero titolare della carta, qualora ritenuto persona socialmente pericolosa, si proceda con l'espulsione.
- 244 È illegittimo il diniego di rilascio della carta di soggiorno adottato a causa dell'esistenza, al momento dell'adozione del provvedimento, di una richiesta di decreto penale in quanto la stessa non costituisce motivo ostativo al rilascio.

CIVILE

Cassazione

- 246 La spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l'espulsione «automatica» dello straniero, la quale potrà essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre la sua tardiva presentazione potrà costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l'interessato.

PENALE

Cassazione

- 251 Anche lo straniero non residente in Italia ha diritto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 1.6 l. n. 217/1990.

Merito

- 252 L'ammissione del condannato alla detenzione domiciliare fa venir meno uno dei presupposti richiesti dalla legge per l'applicazione dell'espulsione da parte del magistrato di sorveglianza in quanto la sanzione alternativa di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 286 del 1998 succ. mod. è prevista solo per i "detenuti" e in mancanza di una espressa previsione legislativa non appare corretto estendere la norma anche ai detenuti domiciliari.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

- 256 I lavoratori turchi non possono essere esclusi dall'eleggibilità alle camere dei lavoratori di uno Stato membro.
- 256 Le disposizioni di una federazione sportiva di uno Stato membro, che limitino il numero di giocatori stranieri da far scendere in campo in occasione di partite di campionato o di coppa, non possono applicarsi allo sportivo professionista slovacco, regolarmente occupato da una società stabilita in uno Stato membro, a ciò ostando l'accordo di associazione Comunità-Slovacchia firmato a Lussemburgo il 4 ottobre 1993.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

- 258 L'espulsione di un cittadino turco, immigrato di seconda generazione in Germania dove è nato e vissuto fino al momento del suo allontanamento, può essere ritenuta legittima

Indice

se giustificata dalla necessità di mantenere l'ordine e di prevenire la commissione di reati ma, se comminata a tempo indeterminato, costituisce una misura sproporzionata e quindi lesiva del diritto al rispetto della vita personale sancito dall'articolo 8 della CEDU.

LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI

- 261 *Messaggio Min. interno, Dip. della P.S., Servizio immigrazione, 1 aprile 2003 n. 300/C/2003/797/P/12.214.14/1^a*. Mancata convalida dei provvedimenti di trattenimento presso il C.P.T. di Modena.
- 262 *Decreto legislativo 7 aprile 2003 n. 87*. Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
- 262 *Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 maggio 2003*. Determinazione limitatamente all'anno accademico 2003/2004, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria.
- 262 *Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, URST, 8 maggio 2003 n. 1129*. Emanazione delle disposizioni relative alla immatricolazione dei cittadini stranieri a corsi di studio universitario, per l'anno accademico 2003/2004.
- 263 *Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, URST, 9 maggio 2003 n. 1137*. Contingente riservato ai cittadini stranieri.
- 263 *Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, AFAM, 22 maggio 2003 n. 2098*. Disposizioni relative alla immatricolazione per l'anno accademico 2003/2004 dei cittadini stranieri a corsi di formazione attivati dalle istituzioni statali per l'alta formazione artistica e musicale e non statali autorizzate a rilasciare i titoli aventi valore legale.
- 264 *Decreto legge 21 maggio 2003 n. 111*. Proroga delle disposizioni che consentono ospitalità e protezione temporanea per taluni palestinesi.
- 264 *Ordinanza n. 3287 del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2003*. Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina.
- 266 *DPR 23 maggio 2003*. Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005.
- 269 *Garante per la protezione dei dati personali, 27 maggio 2003*. Sistema di Informazione Schengen. Guida per l'esercizio dei diritti.
- 269 *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2003*. Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003
- 271 *Circ. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'Immigrazione 20 giugno 2003 n. 25*. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6.6.2003 concernente "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003".
- 274 *Decreto 19 giugno 2003 del Ministro dell'Interno emanato di concerto con i Ministri della Difesa, dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti*.

LEGISLAZIONE REGIONALE – ATTI DELL'ENTE LOCALE

- 279 *Delibera del Consiglio comunale di Bologna n. 34140/2003, approvata il 31 marzo 2003*. Carta dei diritti e dei doveri per una civile convivenza

ATTI INTERNAZIONALI

- 283 *Strasburgo, 25 gennaio 1996*. Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli
- 283 *Kiev, 26 febbraio 1997*. Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali con Protocollo Aggiuntivo.

G l i s t r a n i e r i

- 283 *Hong Kong, 18 dicembre 1999.* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate.
- 283 *Roma, 13 dicembre 2000.* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Grande Giamahiriya Araba Libica Popolare Socialista, per la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope e all'immigrazione clandestina.

NORME COMUNITARIE – ATTI DELL'UE

- 284 Regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio del 27 febbraio 2003 relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito.
- 287 Decisione 2003/169/GAI del Consiglio del 27 febbraio 2003 che determina le disposizioni della convenzione del 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea e della convenzione del 1996 relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea.
- 288 Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio del 14 maggio 2003 che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.

OSSERVATORIO SULLE POLITICHE LOCALI PER L'INTEGRAZIONE

- 292 Immacolata Scalzo
Educazione interculturale e scolarizzazione dei minori stranieri
- 298 Massimiliano Vrenna
Immigrazione e nuovo welfare locale

Una conferma del peso dell'immigrazione nell'economia italiana viene dal sistema delle camere di commercio: l'indagine "Excelsior" di Unioncamere che stima le assunzioni previste dalle imprese nel corso dell'anno valuta il fabbisogno di lavoratori stranieri, per il 2003, intorno alle 224 mila persone, pari al 33% del totale delle assunzioni. Un numero che incrementa ogni anno, visto che nel 2002 erano circa 164 mila e nel 2001 quasi 150 mila; numero che, ovviamente, non tiene conto dei fabbisogni di manodopera altrettanto importanti delle famiglie.

Non aumenta solo la richiesta di lavoratori stranieri: dati recenti forniti sempre da Unioncamere spiegano che dal 2000 sono aumentate di circa il 20% all'anno anche le imprese che hanno come titolare uno straniero. Oltre 125 mila nel 2002, rispetto a 105.548 nel 2001 e 85.049 nel 2000. Le imprese straniere nascono principalmente nel nord-ovest dove sono circa 35 mila. Gli imprenditori sono principalmente marocchini, cinesi, albanesi, senegalesi, tunisini ed egiziani, mentre le attività sono prevalenti nel settore del commercio (34,7%), delle costruzioni (24,2%) e della manifattura (12,1%).

Una realtà importante sotto il profilo economico e sociale che impone, come dichiarato dal Ministro Pisanu in occasione dell'informativa resa alla Camera dei Deputati il 23 giugno scorso, *"alla classe dirigente, a tutti i gruppi dirigenti economici, sociali, culturali e politici del paese, il compito di favorire un approccio più sereno e razionale a questi problemi, esercitando quella funzione pedagogica nel governo dei processi sociali che è propria di ogni gruppo dirigente che si rispetti. Si tratta, insomma, di dominare i fatti con l'intelligenza e non di subirli emotivamente"*.

È chiaro il riferimento al clamore leghista ed alla esasperazione che è capace di esprimere, peraltro in modo del tutto strumentale visto che le statistiche ufficiali non segnalano impennate dei flussi clandestini, in particolare via mare, ma addirittura dimostrano un sensibile generale decremento degli arrivi rispetto al primo semestre dello scorso anno.

Ciò nonostante è ben comprensibile l'allarme per i recenti sbarchi originati prevalentemente dalle coste libiche, malgrado sia entrato in vigore il 22 dicembre 2002 l'Accordo italo-libico per la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illegale di stupefacenti ed all'immigrazione clandestina sottoscritto a Roma il 13 dicembre 2000. L'Accordo prevede, tra l'altro, lo scambio di informazioni sui flussi illegali e la reciproca assistenza nella lotta contro l'immigrazione clandestina. Visti i risultati, sembra chiaro che questo Accordo, come già verificatosi con altre intese bilaterali, dovrà essere integrato con previsioni operative e sostenuto con adeguati finanziamenti.

Tra le novità di questo numero, due ci sembrano particolarmente interessanti.

La prima è la sentenza 198/2003 della Corte Costituzionale, commentata da Maria Letizia Tomaselli, che riconosce il diritto alla trasformazione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro o studio anche in favore del minore straniero sottoposto a tutela, in linea con recenti decisioni di alcuni tribunali regionali amministrativi ed in antitesi con l'indirizzo da tempo adottato dal Ministero dell'interno.

La seconda è la decisione del TAR Lombardia, sezione di Brescia, di rimettere al Giudice delle Leggi la questione di costituzionalità dell'art. 4 comma 3 del testo unico, come modificato dalla Legge n. 189 del 2002, per violazione degli articoli 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui pone quale elemento ostativo all'ingresso e alla permanenza in Italia dello straniero la condanna per determinati reati, senza imporre l'ulteriore verifica della pericolosità sociale dello stesso. È un tema di grande rilevanza poiché mette in luce una forte criticità della riforma del 2002, soprattutto con riguardo al mancato rinnovo o la revoca del permesso di soggiorno nei confronti dello straniero inserito. L'automatismo della norma, oltre agli aspetti giuridici evidenziati dal giudice remittente (ai quali sarebbe stato opportuno aggiungere anche la sospetta violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che impedisce di adottare provvedimenti contro lo straniero inserito senza una valutazione della sua pericolosità), determina non pochi imbarazzi tra gli stessi addetti ai lavori quando, in spregio ad ogni buon senso, devono comunque procedere alla revoca del permesso di soggiorno a seguito dell'accertamento di vecchie condanne, nonostante lo straniero non sia elemento pericoloso e sia perfettamente inserito nel contesto sociale e lavorativo.

Raffaele Miele